

**PATTO DI CONDIVISIONE "Con-tatto"**

Il Comune di Chieri, rappresentato dal Dott. Antonio CONATO, [REDACTED] 1 [REDACTED] che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Chieri nella sua qualità di Segretario Generale e dirigente dell'Area Servizi di Staff, domiciliato per la carica in Chieri in Via Palazzo di Città n.10

E

Il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Cittattiva, Michela Mulas [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED]

PREMESSO che

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il Comune di Chieri, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 24 novembre 2014, ha approvato il Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni (d'ora in poi: "Regolamento");
- l'art. 1 del Regolamento, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce tra i principi fondamentali nel governo dei beni comuni: la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali;
- l'art. 4 riconosce i valori di riferimento volti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali la fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, ragionevolezza e precauzione, accesso;
- come previsto dall'art. 11 del Regolamento, la Giunta Comunale ha individuato l'organo deputato alla gestione delle proposte di condivisione dei beni comuni attraverso l'istituzione del Tavolo di Lavoro Interservizi sul Regolamento dei Beni Comuni.

CONSIDERATO

- che in data 21/12/2020 Michela Mulas in quanto legale rappresentante della Cooperativa sociale Cittattiva ha presentato al Comune una proposta di patto di condivisione (prot. n. 53515/20) in risposta all'Avviso pubblico per la formulazione di proposte per la cura dei beni comuni immateriali;
- che la proposta è stata pubblicizzata sul sito internet del Comune di Chieri nella sezione dedicata alla promozione dei beni comuni.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE**Art. 1. Oggetto: "Con-tatto"**

Il presente Patto di condivisione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-

progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

Dopo anni di lavoro sul territorio chierese la Cooperativa Sociale Cittattiva che gestisce diversi servizi dedicati ai minori (assistenza educativa scolastica, servizio disabili sensoriali, servizio educativo territoriale ecc.), tra cui due appuntamenti settimanali presso il Centro Giovanile Arka, ha rilevato un'esigenza proveniente dalle famiglie dei minori con bisogni educativi speciali: trovare un luogo di incontro, di gioco e di confronto dove condividere sia attività laboratoriali e ricreative dedicati ai giovani ma anche dubbi e domande dei genitori con educatori professionali in un clima di scambio e di mutuo aiuto. Le attività di supporto dedicate a questa fascia di popolazione oggetto del presente patto sono considerate un bene comune di interesse generale da sostenere e valorizzare.

Tale iniziativa viene riconosciuta nell'ambito dei beni comuni perché le attività proposte rappresentano un ulteriore tassello di inclusione sociale rivolto ad una fascia di popolazione in situazione di fragilità, condizione che in alcuni casi si è acuita a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal Covid19.

Art. 2. Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa

Obiettivo del presente Patto di condivisione è rinforzare una rete di supporto dedicata alle famiglie con minori fragili e/o con bisogni educativi speciali accogliendole in spazi adeguati o dove non sia possibile in spazi online.

Art. 3. Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

Il presente Patto di Condivisione ha validità di un anno dal momento della sottoscrizione ed è prorogabile previa verifica della bontà e sostenibilità delle attività svolte. Tuttavia il suo rinnovo (nei termini stabiliti dall'art. 4) è subordinato al rinnovo della concessione del Centro Giovanile Arka (scadenza dell'attuale concessione: marzo 2022).

Il Comune può risolvere il presente Patto di condivisione in ogni momento, per motivate ragioni di interesse pubblico senza oneri a proprio carico. Analoga facoltà può essere esercitata dal proponente mediante comunicazione protocollata da inviare allo Sportello Beni Comuni (benicomuni@comune.chieri.to.it).

Art. 4. Modalità di collaborazione, ruolo e reciproci impegni dei soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento

Il proponente provvede a realizzare le seguenti azioni di cura:

- ◆ Analisi del contesto territoriale, rilevamento dei bisogni specifici e dei possibili attori da coinvolgere (report condiviso con lo Sportello beni comuni e i servizi coinvolti)
- ◆ Definizione di un calendario di attività (incontri laboratoriali, ricreativi per i minori e di supporto e condivisione per le famiglie coinvolte ecc.)
- ◆ Condivisione del calendario con lo Sportello dei Beni Comuni (giorni, orari comprensivi di preparazione pre incontro e pulizia post incontro)
- ◆ Realizzazione delle attività secondo il calendario approvato, in maggior parte presso il Centro Giovanile Arka e in parte anche presso la sede della Cooperativa Sociale

- ◆ Monitoraggio dell'efficacia delle attività, raggiungimento degli obiettivi, coinvolgimento dei beneficiari e condivisione con Sportello beni comuni e i servizi coinvolti.
- ◆ Rispetto delle procedure e dei protocolli relativi all'utilizzo degli spazi comunali.

Per realizzare le attività la Cooperativa Sociale Cittativa mette a disposizione in termini di risorse:

- ◆ 15 educatori volontari che svolgeranno le attività calendarizzate per circa 200 ore
- ◆ Educatori e psicologi a supporto delle attività
- ◆ 2 volontari per monte ore annuo di circa 94 ore
- ◆ 5 pc + 1 lavagna LIM da utilizzare presso la sede della Cooperativa Sociale Cittativa

Il Comune, a sostegno dell'attività, prevede di mettere a disposizione:

- ◆ Utilizzo temporaneo del Centro Giovanile come previsto dall'art. 7 comma 1 del contratto di concessione in atto per un pomeriggio a settimana - oltre quelli già previsti dalla convenzione con il Centro Giovanile Arka - (fascia oraria da concordare ma indicativamente dalle ore 14.30 alle 19.00) e per alcuni sabati mattina a partire da ottobre 2021;
- ◆ Le procedure e i protocolli da rispettare negli spazi comunali utilizzati;
- ◆ La promozione attraverso i suoi canali di comunicazione per una massima diffusione dell'iniziativa;

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

Art. 5. Modalità di adeguamento e modifiche delle attività

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune.

Per riaprire la fase di co-progettazione il proponente dovrà fare richiesta formale allo Sportello Beni Comuni.

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in seguito alla richiesta da parte di un singolo cittadino/gruppo informale/organizzazione di collaborare con il proponente al raggiungimento degli obiettivi del patto di condivisione.

Art. 6. Attività - assunzione di responsabilità e coperture assicurative

La prestazione esercitata dal proponente non configura lavoro prestato nei confronti del Comune. Le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito per la cura del bene comune come sopra citato.

Le attività oggetto del presente Patto di condivisione, non rientrano tra quelle soggette all'applicazione delle norme sulla sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili.

Il proponente è coperto da Polizza assicurativa per danni recati a terzi e per le attività previste con lo Sportello Beni Comuni è stato inserito nella Polizza infortuni del Comune di Chieri.

Art. 8. Pubblicizzazione e comunicazione del Patto di condivisione

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il presente Patto di condivisione verrà infatti pubblicato sul sito internet del Comune di Chieri e la firma del patto, che segna l'inizio della collaborazione, verrà pubblicizzata tramite i suoi canali social.

Inoltre nell'ottica di un'ampia diffusione e promozione delle attività di cura e gestione dei beni comuni il proponente si impegna a condividere la notizia della sottoscrizione del patto e i successivi aggiornamenti, notizie, eventi e risultati raggiunti nell'ambito del patto in oggetto attraverso i suoi canali di comunicazione (sito internet, canali social ecc.).

Il proponente si impegna a citare il presente patto di condivisione su tutti i supporti di comunicazione (flyers, locandine ecc.) prodotti nell'ambito delle attività previste dal patto.

Art. 9. Cause di esclusione

Le cause di esclusione del proponente fanno riferimento al mancato rispetto dei valori di riferimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

I risultati ottenuti alla conclusione della condivisione devono essere congrui alle finalità del presente Patto, in particolare il Comune dovrà accertare, tramite la rendicontazione annuale, la bontà delle attività e delle azioni di cura esercitate dal proponente. La proprietà dei beni comuni resterà invariata e verranno restituiti i mezzi e le attrezzature comunali adoperate che dovranno essere riconsegnate nella migliore condizione possibile.

Art. 10. Valutazione e Monitoraggio

Al fine di rendicontare opportunamente le azioni di cura e di rigenerazione del bene comune stipulate tramite il presente patto, il proponente dovrà consegnare al Comune una scheda di valutazione e monitoraggio annuale (**entro il 31/12 di ogni anno**), corredata da materiale fotografico, audio/video o multimediale.

Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

Art. 11. Adeguamento e modifiche. Norme transitorie

Al presente Patto di condivisione si applicano integralmente le norme contenute nel vigente Regolamento e in particolare il Patto decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento.

Qualora si ritenesse necessario il presente Patto di condivisione potrà essere adeguato e modificato in accordo tra le parti.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente ed inoltre, riguardando attività di esclusivo interesse pubblico intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale a favore del proponente, è soggetto all'imposta di bollo esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 50 della Tariffa Parte II del D.P.R. 642/1972.

Art. 12. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi al proponente e contenuti nel presente Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento.

Letto, confermato e sottoscritto in Chieri

Chieri, 24/03/21

Legale rappresentante della
Cooperativa Sociale Cittattiva
Michela MULAS



Il Segretario Generale
Antonio CONATO

